

È vero che le pene accessorie non sono irrogate nel caso di pena fino a due anni, ma è anche vero che il comma 1 ter consente comunque al giudice di applicarle nel caso di delitti contro la pubblica amministrazione; dispone infatti il comma 1 ter: *“Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale”*.

Quindi sia che la pena sia fino a due anni, sia che li superi, le pene accessorie ex art. 317 bis del codice penale possono essere applicate dal giudice.

Un altro vantaggio in caso di pena applicata fino a due anni si ritrova nel comma 2 dell'art. 445, e questo vantaggio consiste nella possibile estinzione del reato.

Bisogna distinguere tra pena prevista per un delitto o per una contravvenzione.

Se la pena detentiva è stata applicata in seguito a un *delitto* e nel termine di *cinque anni* l'imputato non commette un altro delitto della stessa indole il reato è estinto.

Se la pena detentiva riguarda una *contravvenzione* e nel termine di *due anni* l'imputato non commette una contravvenzione della stessa indole, il reato è estinto.

In entrambi i casi si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

Veniamo ora a un altro importante effetto che segue alla sentenza di patteggiamento quale che sia la pena applicata.

Per il comma 1 bis dell'art. 445, primo periodo: *“Salvo quanto previsto dall'articolo 653 (che fa riferimento all'efficacia della sentenza nei giudizi disciplinari) , la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi”*.

Di conseguenza non potrà essere invocata con efficacia di giudicato negli altri giudizi.

Sul punto è intervenuta la cassazione civile che con ordinanza n. 7014\2020 ha stabilito che: *La sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato, e non inverte l'onere della prova; essa costituisce per il giudice civile non un atto, ma un fatto; e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c”*.

Il consiglio di Stato è su queste posizioni anche per i procedimenti amministrativi ( ad es. sent. n. 2437/06).

Venendo alla seconda parte della domanda e se cioè la sentenza pronunciata in seguito al patteggiamento produca gli stessi effetti della sentenza di condanna, la risposta è no, e a questa conclusione si giunge avendo visto tutti gli effetti premiali che si producono in seguito a tale sentenza.

Tuttavia il secondo periodo del comma 1 bis dispone che: *“Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza (di applicazione della pena su richiesta) è equiparata a una pronuncia di condanna”*.

In realtà la corte costituzionale ha stabilito che deve escludersi che la sentenza ex art. 444 c.p.p. abbia le caratteristiche proprie di una sentenza di condanna, stante il profilo negoziale che la caratterizza e la conseguente carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle prove che costituiscono, nel giudizio ordinario, la premessa necessaria per l'applicazione della pena (corte cost. sentenze n. 251/91 e n. 449/95).

In generale l'argomento che tende a escludere questa equiparazione, a parte la diversità degli effetti prodotti dalla sentenza di patteggiamento, sta nel fatto che la sentenza non contiene un accertamento sulla responsabilità dell'imputato, visto che il giudice si limita a verificare la correttezza e congruità dell'accordo.

D'altro canto l'imputato potrebbe chiedere o accettare il patteggiamento non perché sa di essere colpevole, ma per evitare le incertezze, i costi e i rischi di un dibattimento.

Secondo parte della dottrina la sentenza in realtà contiene un accertamento, ma incompleto e questo orientamento sarebbe conforme con il principio costituzionale del contraddittorio sulla formazione della prova ex art. 111 cost. Il contraddittorio, in questi casi, può essere derogato con il consenso dell'imputato e di conseguenza il giudice, visto che l'imputato ha rinunciato al contraddittorio attenuando in tal modo l'onere probatorio del p.m., si limiterebbe ad accertare che non esiste una causa di esclusione della punibilità ex art. 129. Ci sarebbe quindi un accertamento ma incompleto.

### **Capitolo 3. Il giudizio direttissimo.**

#### **Quali sono le caratteristiche fondamentali del giudizio direttissimo?**

Sappiamo che il rito ordinario prevede le fasi delle indagini, dell'udienza preliminare e del giudizio. L'udienza preliminare ha la fondamentale funzione di verificare se vi sono le condizioni per rinviare a giudizio l'imputato, e se vi sono si passerà al dibattimento.

Tuttavia vi possono essere delle situazioni dove se anche si tenesse l'udienza preliminare, questa con ogni probabilità si concluderebbe con il rinvio a giudizio.

Poniamo il caso il cui l'imputato sia stato arrestato in flagranza di reato, oppure abbia confessato o ancora sia stato allontanato di urgenza dalla casa familiare; in questi casi il codice permette al pubblico ministero di portare l'imputato direttamente davanti al giudice del dibattimento, saltando così la fase dell'udienza preliminare. Il giudizio direttissimo realizza proprio questi scopi, saltando l'udienza preliminare e facendo svolgere in tempi rapidi il dibattimento.

- ***Le ipotesi di giudizio direttissimo previste dal codice, flagranza, allontanamento dalla casa familiare, confessione.***

#### **Quali sono i casi in cui si procede o si può procedere con il giudizio direttissimo?**

Sono indicati nel codice all'art. 449 ma c'è da osservare che leggi speciali prevedono l'applicazione del giudizio direttissimo, ricordiamo la l. n. 401\1989 art. 8 bis in occasione dei reati commessi durante le manifestazioni sportive, in tema di armi esplosivi ex l. n. 356\1992 art. 12 bis e in casi di discriminazione razziale e genocidio ex l. n. 122\1993 art. 6.

In generale nei casi previsti da queste leggi speciali si procede a giudizio direttissimo salvo che non siano necessarie speciali indagini.

Venendo ai casi previsti dal codice l'art. 449 prevede diversi "moduli" di giudizio direttissimo.

*Prima ipotesi, arresto in flagranza.*

Una persona è stata arrestata in flagranza di reato; può darsi che il p.m. ritenga che servano ulteriori indagini e allora non procederà con il giudizio direttissimo, ma se ritiene di avere elementi sufficienti per sostenere vittoriosamente il giudizio può presentare direttamente l'imputato davanti al giudice del dibattimento.

Ricordiamoci che l'arresto deve essere convalidato entro 48 ore, di conseguenza il p.m. dovrà presentare l'arrestato nelle 48 ore dall'arresto al giudice del dibattimento e sarà questo giudice a convalidare, se vi sono le condizioni, l'arresto e poi procedere a giudizio direttissimo. Nella fase di convalida si applicheranno, in quanto compatibili, le regole previste per la convalida dell'arresto ex art. 391.

Come accennato può anche darsi che il giudice non convalidi l'arresto e quindi non si può procedere al giudizio direttissimo; in questo caso il giudice restituirà gli atti al p.m. e si procederà nelle forme ordinarie, tuttavia è possibile che nonostante la mancata convalida, si proceda con il giudizio direttissimo se tutte le parti vi consentano. Come si vede il ricorso al giudizio direttissimo è facoltativo.

Ma può darsi che l'arresto sia stato già convalidato dal g.i.p. e si potrebbe dire, tutta questa fretta di portare l'arrestato davanti al giudice non c'è, e infatti per il comma 4 dell'art. 449 il p.m. deve presentare l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.

Quindi con l'arresto già convalidato, il p.m. deve procedere con il rito direttissimo e diversi autori considerano obbligatorio il ricorso al giudizio direttissimo.

Tuttavia nonostante la classificazione fatta dai processualisti, il codice dispone al comma 4 dell'art. 449 che nonostante la già avvenuta convalida il p.m. procede al giudizio direttissimo salvo che non si pregiudichino gravemente le indagini. E allora qualche dubbio sulla individuazione di questo giudizio direttissimo come obbligatorio viene, visto che il p.m. ha comunque una possibilità di scelta.

Si potrebbe chiamare, non senza ironia, questo caso a "obbligatorietà limitata" ma a parte ciò l'importante è sapere l'ipotesi e se poi si vuole all'esame a un concorso o in seguito a una domanda definire come obbligatorio in questo e altri casi il ricorso al giudizio direttissimo, bisogna comunque specificare l'eccezione alla regola della obbligatorietà.

#### *Seconda ipotesi, allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.*

Come abbiamo visto nei casi previsti dall'art. 384 bis la p.g. può disporre l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare di chi è stato colto in flagranza per i delitti ex art. 282 bis comma 6 e si tratta di gravi reati commessi in danno dei propri familiari o conviventi.

Si tratta di una nuova misura precautelare che si affianca al fermo e all'arresto e, si potrebbe dire, di scottante attualità visti i casi di violenza domestica che sfociano anche in omicidi, e spesso nei cosiddetti femminicidi.

Qui la persona è stata allontanata dalla casa familiare e si può procedere con il giudizio direttissimo.

In questi casi la polizia giudiziaria provvede, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.

Come si vede è il p.m. che decide, ma non sempre farà portare l'indagato davanti al giudice visto che non procederà con il giudizio direttissimo quando vi sia un grave pregiudizio per le indagini;